DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

che stabilisce le misure transitorie che la Finlandia deve applicare in materia di controlli veterinari per i prodotti provenienti da paesi terzi e introdotti nel proprio territorio

(94/958/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato I, sezione V, lettera E, parte prima, capo 1, paragrafo 1, lettera a), in particolare l'articolo 18 bis,

considerando che la Finlandia dispone di un periodo di due anni per instaurare il regime di controlli previsto al capitolo I della direttiva 90/675/CEE; che occorre stabilire le misure transitorie applicabili in detto periodo;

considerando che prima della creazione delle adeguate infrastrutture alle frontiere esterne occorre prevedere posti di controllo connessi a località di passaggio alle frontiere esterne; che di conseguenza è necessario adeguare le relative disposizioni del capitolo I della direttiva 90/675/CEE;

considerando che le misure in oggetto sono volte a garantire che tutti i controlli previsti siano effettuati dalle competenti autorità finlandesi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conforme al parere del comitato permanente veterinario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In materia di organizzazione e seguito dei controlli (capitolo I della direttiva 90/675/CEE) la Finlandia applica, dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996, le misure previste dalla presente decisione.

2. Le disposizioni della presente decisione valgono, ferma restando la possibilità di far figurare un posto di ispezione frontaliero nell'elenco previsto dall'articolo 9 della direttiva 90/675/CEE.

Articolo 2

1. L'introduzione di prodotti provenienti da paesi terzi nel territorio della Repubblica della Finlandia deve essere effettuata attraverso una delle località di passaggio indicate in allegato.

2. Le autorità finlandesi prendono le opportune misure per punire le infrazioni del disposto del paragrafo 1 commesse da persone fisiche o giuridiche. Tali misure possono prevedere, per i casi più gravi di infrazione, la distruzione dei prodotti.

Articolo 3

1. Ad ogni località di passaggio corrisponde un determinato posto di controllo, conformemente all'allegato. Ogni località di passaggio e il corrispondente posto di controllo sono posti sotto la responsabilità del servizio veterinario competente dei controlli alle frontiere.

2. Il trasferimento dei prodotti dalla località di passaggio al corrispondente posto di controllo è effettuato senza indugio sotto sorveglianza doganale. Inoltre, l'autorità competente della località di passaggio comunica via fax la partenza di ogni partita al veterinario ufficiale responsabile del posto di controllo. Detto veterinario ufficiale invia, sempre via fax, conferma dell'arrivo di ogni partita all'autorità della località di passaggio.

3. Il disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, è d'applicazione *mutatis mutandis*.

Articolo 4

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 90/675/CEE sono d'applicazione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 90/675/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione.

Tuttavia,

— all'articolo 4, paragrafo 2, la nozione di «località di passaggio» sostituisce quella di «punto di passaggio di frontiera»;

— all'articolo 4, paragrafo 4, la nozione di «autorità competente della località di passaggio» sostituisce quella di «personale veterinario del posto d'ispezione frontaliero».

3. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 90/675/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione.

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 10 della direttiva 90/675/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione. Tuttavia, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della direttiva 90/675/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione. Tuttavia, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

6. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18 della direttiva 90/675/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione. Tuttavia, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

Articolo 5

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro delle Commissione

ALLEGATO

Località di passaggio corrispondente	Posto di controllo	Categorie di prodotti animali
Helsinki (Porto e aeroporto)	Helsinki (città)	Tutte
Turku (Porto e aeroporto)	Turku (città)	Tutte
Vaasa (Porto)	Vaasa (città)	Tutte
Vaalimaa (Frontiera Russia-Finlandia)	Vaalimaa (villaggio)	Tutte
Uusi-Vartsila (Frontiera Russia-Finlandia)	Uusi-Vartsila (villaggio)	Tutte